



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO  
Provincia di Salerno

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI AI SENSI DELL'ART.82 DELLO STATUTO COMUNALE**

**Ai sensi del Titolo II – Statuto e Regolamenti – Capo II articoli 10- 11- 12 e  
del Titolo XI – Partecipazione Popolare - Capo I articolo n. 82  
dello Statuto Comunale**

*(COMPOSTO DA N. 16 ARTICOLI)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 4 del 25.03.2022

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Tipologia dei Referendum Comunali**

**Art. 3 – Materie e Limiti dei Referendum Comunali**

**ART. 4 – Elettorato Attivo**

**ART. 5 – Modalità di promozione del Referendum**

**ART. 6 - Modalità di promozione del Referendum di iniziativa popolare**

**ART. 7 – Modalità di raccolta delle firme**

**ART. 8 – Modalità di indizione del Referendum**

**ART. 9 – Costituzione Ufficio Elettorale di sezione**

**ART. 10 – Propaganda**

**ART. 11 – Modalità di votazione**

**ART. 12 – Pronunciamento del Consiglio Comunale**

**ART. 13 – Consultazione diretta**

**ART. 14 – Disposizioni applicabili**

**ART.15 – Norma Transitoria**

**ART. 16 – Entrata in vigore**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Titolo II – Statuto e Regolamenti – Capo II articoli 10 - 11- 12 e del Titolo XI – Partecipazione Popolare - Capo I articolo 82 dello Statuto Comunale, le modalità per l'ammissibilità e lo svolgimento dei Referendum abrogativi e propositivi.

### **Art. 2 – Tipologia dei Referendum Comunali**

A norma dell'art 82 dello Statuto Comunale sono ammessi le consultazioni e i Referendum abrogativi e propositivi.

Con il Referendum abrogativo possono essere eliminate dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, aventi rilevanza esterna.

Con il Referendum propositivo, gli elettori possono esprimere la loro volontà o il loro orientamento in merito a iniziative fondamentali per la vita del territorio o della Comunità.

### **Art. 3 – Materie e Limiti dei Referendum Comunali**

I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono concernere disposizioni tributarie, di bilancio e di tariffe, nonché attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Non possono riguardare, altresì, materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

### **ART. 4 – Elettorato Attivo**

Potranno votare nei referendum comunali esclusivamente gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sant' Egidio del Monte Albino.

### **ART. 5 – Modalità di promozione del Referendum**

Deve farsi ricorso al referendum comunale in tutti i casi in cui la Giunta o il Consiglio Comunale (con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti) o almeno il 5% degli elettori lo ritenga utile per determinare scelte politiche o amministrative fondamentali per la vita del territorio o della Comunità.

### **ART. 6 - Modalità di promozione del Referendum di iniziativa popolare**

A norma dell'art. 82 dello Statuto Comunale il referendum può essere promosso con una richiesta presentata da almeno il 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino al momento della richiesta.

Le firme, a sostegno della richiesta, debbono essere raccolte su fogli, predisposti con appositi spazi contenenti:

- a) le generalità dei firmatari;
- b) gli estremi del documento di riconoscimento;
- c) il numero di iscrizione nelle liste elettorali;

- d) l'intitolazione "Richiesta di referendum comunale ai sensi dell'art 82 dello Statuto Comunale";
- e) il quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini;
- f) la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o di un suo delegato, con le modalità previste dall'art. 7 della Legge n. 352 del 25 maggio 1970 e ss.mm.ii.

#### **ART. 7 – Modalità di raccolta delle firme**

Le sottoscrizioni debbono essere autenticate nelle forme di legge dai soggetti indicati dall'art. 14 della Legge n. 53 del 23 marzo 1990 e ss.mm.iii e dunque a titolo esemplificativo: da Notai, Sindaco, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali che abbiano comunicato la loro disponibilità al Sindaco e da avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità all'Ordine di appartenenza .

E' prevista anche la sottoscrizione con modalità telematica, qualora i sistemi informatici dell' Ente lo consentiranno.

Le firme debbono essere raccolte entro il termine di 90 giorni dalla data di prima vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme, pena l'invalidità delle stesse.

#### **ART. 8 – Modalità di indizione del referendum**

Entro 10 giorni dal deposito delle sottoscrizioni, un'apposita Commissione Comunale, composta dal Segretario Comunale e da 2 Consiglieri, di cui almeno 1 eletto dai gruppi di minoranza, esamina l' ammissibilità del Referendum ed emana, all'esito del procedimento, un provvedimento motivato in merito a:

- 1) La correttezza formale delle sottoscrizioni ed il numero della stesse ai fini della verifica del raggiungimento della percentuale minima prevista dall'art. 6 del presente Regolamento;
- 2) L'ammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento nonché delle leggi vigenti.

Entro 10 giorni dalla decisione della Commissione, ove favorevole all' ammissibilità, il Sindaco con proprio provvedimento indice il Referendum in una data non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni, preferibilmente abbinandolo ad altre consultazioni elettorali (tranne quelle comunali) o referendarie, per non gravare sulla finanza pubblica

Il Sindaco provvede a dare notizia del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio e l'affissione di manifesti almeno 30 giorni prima della data del Referendum .

Nei manifesti saranno altresì precisati il testo del quesito sottoposto a referendum, il giorno, l'orario ed i luoghi di votazione.

#### **ART. 9 – Costituzione Ufficio Elettorale di sezione**

La ripartizione degli elettori in sezioni sarà effettuata con riferimento alle sezioni elettorali già costituite ai sensi della vigente normativa, fatta salva la possibilità di accorparle per ogni Frazione del territorio comunale, (ad esclusione della Frazione di San Lorenzo ove potranno essere ridotte al numero minimo di 2 sezioni) per esigenze di carattere economico.

In ciascuna sezione sarà costituito un Ufficio di sezione composta da un Presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio, e da 3 scrutatori sorteggiati tra gli iscritti all'albo comunale degli scrutatori .

L' Ufficio si costituirà con le modalità previste per le altre consultazioni elettorali.

Al Comitato promotore dovrà essere garantita la presenza di propri rappresentanti nei seggi elettorali

Ai componenti verrà corrisposto un compenso analogo a quello previsto in occasione dei referendum nazionali.

### **ART. 10 – Propaganda**

La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli spazi che verranno allestiti ed indicati dal Comune ed è consentita dal 30° giorno antecedente quello della votazione.

Al Comitato promotore potranno essere messi a disposizione locali pubblici per incontri legati ai quesiti referendari, laddove saranno disponibili.

### **ART. 11 – Modalità di votazione**

Le schede per il referendum devono possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con la dicitura Referendum Comunale.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 della giornata di domenica e termineranno alle ore 23.00 dello stesso giorno, a meno di abbinamento con altre consultazioni elettorali o referendarie che prevedono modalità orarie diverse.

Le operazioni di scrutinio avverranno immediatamente dopo la chiusura delle urne.

Di tali operazioni verrà redatto un duplice esemplare di cui uno resterà depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune ed un altro sarà trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.

Il Sindaco provvederà entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui sopra alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti;
- ai Consiglieri Comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
- al Comitato promotore.

### **ART. 12 – Pronunciamento del Consiglio Comunale**

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se ha conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

In ogni caso si procederà allo scrutinio delle schede.

Se l'esito del referendum è valido, il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati per prenderne formalmente atto ed assumere motivata deliberazione in materia.

Nel caso di referendum propositivo l'esito del referendum non può impegnare direttamente l'Amministrazione Comunale la quale ha comunque il dovere di valutare le ragioni espresse nella volontà popolare pur rimanendo in capo ad essa la discrezionalità e le responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.

Nel caso di referendum abrogativo la disposizione della quale si è chiesta l'abrogazione, verrà cassata e non produrrà effetti, ad eccezione di quelli già prodotti ove non revocabili.

### **ART. 13 – Consultazione diretta**

Le medesime norme di cui sopra, si applicano anche alla Consultazione diretta prevista dall'art. 82 dello Statuto Comunale, che a differenza del Referendum, può coinvolgere anche solo una parte dei cittadini, purchè riguardi almeno una frazione del Comune (Capoluogo, San Lorenzo, Orta Loreto) ed in tutti i casi in cui la Giunta o il Consiglio Comunale (con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti) o almeno il 5% degli elettori, della frazione interessata, lo ritenga utile per determinare scelte politiche o amministrative fondamentali per la vita del territorio o della Comunità.

### **ART. 14 – Disposizioni applicabili**

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento e dalle norme statutarie in materia, si fa rinvio in quanto applicabili alle disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di consultazioni elettorali e referendarie.

### **ART.15 – Norma Transitoria**

Nelle more dell'approvazione del presente regolamento saranno applicabili le disposizioni previste dalla vigente normativa in tema di consultazioni elettorali e referendarie

### **ART. 16 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.